Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1084**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 53, relativo al corso di laurea in economia e commercio, agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia delle aziende commerciali;
programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1085**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia e politica internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1086**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 2 - l'istituto di psicologia generale e clinica, compreso nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, cambia la denominazione in quella di « istituto di psichiatria e di psicologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1087.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « immunologia clinica » cambia la denominazione in quella di « allergologia ed immunologia clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1088.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura umanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1984, n. 54.

Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, in materia di trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni amministrative dell'Ente di sviluppo della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è modificato come segue:

« Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1984.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quella amministrazione;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nell'amministrazione predetta al fine di consentire alla medesima di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può procedere all'assunzione delle seguenti unità:

cinquecento archivisti;
millecento assistenti;
quattrocentosessanta assistenti tecnici.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 240

(1854)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1984.

Designazione del Ministro al quale è affidato l'esercizio dei poteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Viste le dimissioni rassegnate in data 21 marzo 1984 dal Ministro Vincenzo Scotti;

Ravvisata la opportunità di affidare ad altro Ministro l'esercizio dei poteri per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che occorre garantire continuità all'azione fino ad ora svolta;

Decreta:

Per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di quelli previsti dall'art. 32 della stessa legge è designato il Ministro Giuseppe Zamberletti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1984

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 241

(1855)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 1984.

Approvazione del modello 740-S con annesso quadro 740-S/B concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1984 dalle persone fisiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui le dichiarazioni previste nel titolo I dello stesso decreto devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale;

Decreta:

E' approvato l'unito modello 740-S, con annesso quadro 740-S/B, concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1984.

Il suddetto modello può essere utilizzato, in alternativa al modello 740, esclusivamente dai soggetti possessori di soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di terreni e di fabbricati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

RISERVATO ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DI ____________

oppure N. ____________

CENTRO DI SERVIZIO DI ____________

PRESENTATA AL COMUNE DI ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

740-s/

MODELLO SEMPLIFICATO

Redditi di lavoro dipendente, terreni e fabbricati
REDDITI 1983

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (punto 8 delle istruzioni)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

TELEFONO (facoltativo) (*) Prefisso Numero	TITOLO DI STUDIO	POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE Indicare il numero dei mesi per i quali nell'anno 1983 non è esistito il diritto all'assistenza in regime mutualistico

STATO CIVILE se variato nel 1983 indicarne il mese	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività

CONIUGE DICHIARANTE

Compilare solo in caso di dichiarazione congiunta ovvero di dichiarazione dei redditi altrui (punto 8 delle istruzioni)

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno 1

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (compilare solo se diversa dal dichiarante)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

TELEFONO (facoltativo) (*) Prefisso Numero	TITOLO DI STUDIO	POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE Indicare il numero dei mesi per i quali nell'anno 1983 non è esistito il diritto all'assistenza in regime mutualistico

STATO CIVILE se variato nel 1983 indicarne il mese	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività

FAMILIARI A CARICO

il coniuge non dichiarante va indicato anche se non a carico

N. Ord.	1 Rel. Parent	2 COGNOME E NOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	3 DATA DI NASCITA giorno mese anno	4 ATTI-VITA	5 MESI A CARICO (**)	6 NUMERO DI CODICE FISCALE (solo se possiede redditi)	7 FIRMA (1) (per attestazione) (**)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(1) Con la firma in colonna 7 i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico (non avendo posseduto nel 1983 redditi superiori a Lire 2.750.000 e trovandosi in tutte e altre condizioni previste dalla legge). La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3 L. 25-11-1983, n° 649)

Casi particolari di domicilio fiscale (punto 10 delle istruzioni)

TIT.	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere ed allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	C V FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	PERIODO (5)	C V FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	PERIODO (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO				COMUNE		PROV.	% (7)	PERIODO (5)	
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI	NUMERO MESI LAVORATI				NUMERO NON CONVIVENTI		NUMERO ORE LAVORATE			
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE STAZZA	C.V. FISC.	% (7)	PERIODO (5)	A VELA STAZZA	METRI	% (7)	PERIODO (5)		
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO HP	ORE DI VOLO	% (7)		ELICOTTERO HP	ORE DI VOLO	% (7)			
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.	N° MANTENUTI IN PROPRIO DA CORSA	DA EQUITAZIONE	% (7)	PERIODO (5)		N° MANTENUTI A PENSIONE DA CORSA	DA EQUITAZIONE	% (7)	PERIODO (5)		
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICE (HA)	IN COLLINA O IN PIANURA				IN MONTAGNA		% (7)	PERIODO (5)		

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO A TITOLO DI LOCAZIONE; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

(*) Indicazione riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione ai Centri di Servizio

(**) Se il coniuge non è a carico lasciare in bianco le colonne 5 e 7

QUADRO A - redditi dei terreni

N. Ord.	TIT.	1 PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO 2 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI 3 IRPEF	4 ILOR	REDDITO AGRARIO RIVALUTATO 5 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI 6 IRPEF	7 ILOR	8 DEDUZIONI AI FINI ILOR (art. 7 DPR 599 del 1973)
1			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
4			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
6			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
8			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Riportare separatamente per titolare gli importi di colonna 3 a colonna 1 o 2 del rigo 39 del quadro N/O, gli importi di colonna 4 a colonna 4 o 5 del rigo 39 del quadro N/O, gli importi di colonna 6 a colonna 1 o 2 del rigo 40 del quadro N/O, gli importi di colonna 7 a colonna 4 o 5 del rigo 40 del quadro N/O e gli importi di colonna 8 a colonna 4 o 5 del rigo 45 del quadro N/O

	COMUNE E LOCALITÀ	PROV.	ANNOTAZIONI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

QUADRO C - redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SEZ. I – lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 47, lett. a), g), DPR n° 597 del 1973

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	5 RITENUTE
10		.000	.000	.000	.000
11		.000	.000	.000	.000
12		.000	.000	.000	.000
13		.000	.000	.000	.000
14	TOTALI	.000	.000	.000	.000
			DETRAZIONI		DETRAZIONI
15	DETRAZIONI D'IMPOSTA di cui all'art. 16 del DPR n° 597 del 1973 (punto 21 delle istruzioni) — Ulteriore detrazione decrescente		.000		.000
16	Spese per la produzione del reddito		.000		.000
17	Oneri e spese personali		.000		.000
18	Totali (sommare gli importi dal rigo 15 al rigo 17)		.000		.000
19	TOTALE DETRAZIONI SPETTANTI (da riportare nel quadro N/O rigo 57 col. 1 e 2)*		.000		.000

SEZ. II – assimilati di cui all'art. 47, lett. c), d), e), f), DPR n° 597 del 1973

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	5 RITENUTE
20		.000	.000	.000	.000
21		.000	.000	.000	.000
22		.000	.000	.000	.000
23	TOTALI	.000	.000	.000	.000

Quando i redditi sono certificati dal modello 101 o dal modello 201 rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente erogante:
– trascrivere nella colonna 2 o 4 l'importo arrotondato del punto 8 del certificato e nella colonna 3 o 5 l'importo arrotondato del punto 21 del certificato
Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO D - redditi soggetti a tassazione separata

SEZ. I – emolumenti arretrati

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	5 RITENUTE
24		.000	.000	.000	.000
25		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C)

SEZ. II – indennità di fine rapporto di lavoro dipendente

N. Ord.	TIT.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 ANNO DI FINE RAPPORTO	3 DURATA DEL RAPPORTO	ACCONTI, ANTICIPAZIONI ED INDENNITÀ 4 NEL 1983	5 IN TOTALE	RITENUTE FISCALI 6 NEL 1983	7 IN TOTALE
26			19--		.000	.000	.000	.000
27			19--		.000	.000	.000	.000
28			19--		.000	.000	.000	.000
29			19--		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

* *riportare gli importi di rigo 18, col. 3 e 5 fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente (rigo 14 col. 2. e 4)*

QUADRO R - imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1983

		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
30	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	.000
31	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	.000
32	(riportare il totale della colonna 1 a colonna 1 del rigo 43 del Quadro N/O e il totale della colonna 2 a colonna 2 del rigo 43 del Quadro N/O) TOTALI	.000	.000

DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE

N. All.	DICHIARANTE PERCETTORE DELLE SOMME	1 SOMME CORRISPOSTE	2 IMPORTI DEDUCIBILI	N. All.	CONIUGE DICHIARANTE PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
33		TOTALE A	.000			TOTALE A	.000

INTERESSI PASSIVI

		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
34		TOTALE B	.000			TOTALE B	.000

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI

		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
35		TOTALE C	.000			TOTALE C	.000

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
36		TOTALE D	.000			TOTALE D	.000
37	SPESE MEDICHE (vedi retro)	TOTALE E	.000		SPESE MEDICHE (vedi retro)	TOTALE E	.000
38	ONERI DEDUCIBILI (riportare a rigo 45 col. 1)	TOTALE F	.000		ONERI DEDUCIBILI (riportare a rigo 45 col. 2)	TOTALE F	.000

QUADRO N/O - riepilogo redditi e imposte

N. Ord.	IRPEF	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE	ILOR	4 DICHIARANTE	5 CONIUGE
39	Dominicali	.000	.000		Dominicali	.000	.000
40	Agrari	.000	.000		Agrari	.000	.000
41	Fabbricati	.000	.000		Fabbricati non ass. Socof (quadro B)	.000	.000
42	Lavoro dipendente e assimilati	.000	.000				
43	Imposte ed oneri rimborsati	.000	.000				
44	Reddito complessivo	.000	.000		Reddito complessivo al 15%	.000	.000
45	Oneri deducibili	.000	.000		Deduzioni	.000	.000
46	Reddito imponibile	.000	.000		Reddito imponibile al 15%	.000	.000
47					Fabbricati assogg. Socof (quadro B)	.000	.000
48					Imposta dovuta { Ilor al 15%	.000	.000
49					Imposta dovuta { Ilor al 10%	.000	.000
50	Imposta lorda	.000	.000	.000	Totale imposta dovuta	.000	.000
51	DETRAZIONI D'IMPOSTA (punto 21 delle istruzioni) – Quota esente	.000	.000				
52	Coniuge a carico	.000	.000				
53	Figli a carico	.000	.000				
54	Altri fam. a carico	.000	.000				
55	Terreni dati in affitto	.000	.000				
56	Ulteriore detrazione	.000	.000				
57	Dal quadro C rigo 19	.000	.000				
58	Totale detrazioni d'imposta	.000	.000	.000			
59	Imposta netta			.000			
60	Ritenute			.000			
61	Differenza			.000			
62	Acconto versato			.000	Acconto versato	.000	.000
63	Imposta da versare a saldo			.000	Imposta da versare a saldo	.000	.000
64	oppure se negativo Imposta di cui si chiede il rimborso			.000	oppure se negativo Imposta di cui si chiede il rimborso	.000	.000

DISTINTA DEGLI ONERI PER SPESE MEDICHE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

SEZ. I – SPESE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

N. All.	DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI
	codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione — nome		
	residenza		
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
Totale 1			.000

N. All.	CONIUGE DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI
	codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione — nome		
	residenza		
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
Totale 1			.000

SEZ. II – SPESE PARZIALMENTE DEDUCIBILI

N. All.	DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO
	codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione — nome		
	residenza		
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
Totale 2			.000
Totale 3	Importi deducibili (punto 22 delle istruzioni)		.000
Spese mediche	totale 1 + totale 3 (riportare al rigo 37 col. 2) TOTALE E		.000

N. All.	CONIUGE DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO
	codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione — nome		
	residenza		
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
Totale 2			.000
Totale 3	Importi deducibili (punto 22 delle istruzioni)		.000
Spese mediche	totale 1 + totale 3 (riportare al rigo 37 col. 4) TOTALE E		.000

AUTOTASSAZIONE

N. Ord.		DICHIARANTE 1 DATA DEL VERSAMENTO	2 CODICE BANCA / CODICE UFF. POSTALE	3 IMPORTO	CONIUGE 4 DATA DEL VERSAMENTO	5 CODICE BANCA / CODICE UFF. POSTALE	6 IMPORTO
65	IRPEF acconto			.000			.000
66	IRPEF saldo			.000			
67	ILOR acconto			.000			.000
68	ILOR saldo			.000			.000

Addizionale straordinaria

N. Ord.				IMPORTO			IMPORTO
69	Addizionale straordinaria su ILOR dovuta (8% di rigo 50 col. 4 o 5)			.000			.000
70	Acconto versato			.000			.000
71	Addizionale da versare a saldo — oppure se negativo			.000			.000
72	Addizionale di cui si chiede il rimborso			.000			.000

Si allegano N. .... attestati di versamento.

I sottoscritti dichiarano di aver compilato e allegato i seguenti quadri:

DICHIARANTE — CONIUGE

Ciascun dichiarante attesta, per la parte che lo riguarda, che la presente è completa e veritiera

FIRMA DEL DICHIARANTE — FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

DATA

MOD. 740 - s/B redditi dei fabbricati

quadro N° [ ]

Per la compilazione del presente quadro vedere i punti 14 e 15 delle istruzioni

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME — NOME — SESSO

DATA DI NASCITA — COMUNE DI NASCITA — PROVINCIA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI — N° LISTA — N° PROTOCOLLO

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	2 CATEG. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES. %	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D. *	U.I.N.L. **	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEF	IMPONIBILE ILOR 12 NON ASSOGG. SOCOF	13 ASSOGG. SOCOF
1								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
4								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
6								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
8								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALI***	.000	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.
** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.
*** Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire nel retro riportando i totali.
Riportare nel quadro N/O il totale di colonna 11 a colonna 1 del rigo 41, il totale di colonna 12 a colonna 4 del rigo 41 ed il totale di colonna 13 a colonna 4 del rigo 47

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via o piazza, numero civico, scala, interno)	C.A.P.	[illegible] DI SC[illegible]DENZA ESE[illegible]ZIONE [illegible]OR (mese anno)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.	ANNOTAZIONI	N. ORD.	ANNOTAZIONI

DATA ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	2 CATEG. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES. %	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D. *	U.I.N.L. **	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEF	IMPONIBILE ILOR 12 NON ASSOGG. SOCOF	13 ASSOGG. SOCOF
												RIPORTO	.000	.000	.000
9								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALI	.000	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.
** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Riportare nel quadro N/O il totale di colonna 11 a colonna 1 del rigo 41, *il totale di colonna 12 a colonna 4 del rigo 41 ed il totale di colonna 13 a colonna 4 del rigo 47*

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via o piazza, numero civico, scala, interno)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.	ANNOTAZIONI	N. ORD.	ANNOTAZIONI

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740 - s/B redditi dei fabbricati

REDDITI 1983

quadro N° [ ]

Per la compilazione del presente quadro vedere i punti 14 e 15 delle istruzioni

CONIUGE DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME | NOME | SESSO

DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI | N° LISTA | N° PROTOCOLLO

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	2 CATEG. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES. %	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D. *	U.I.N.L. **	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEF	IMPONIBILE ILOR 12 NON ASSOGG. SOCOF	13 ASSOGG. SOCOF
1								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
4								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
6								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
8								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALI***	.000	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.
** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.
*** Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire nel retro riportando i totali.
Riportare nel quadro N/O il totale di colonna 11 a colonna 2 del rigo 41, il totale di colonna 12 a colonna 5 del rigo 41 ed il totale di colonna 13 a colonna 5 del rigo 47

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via o piazza, numero civico, scala, interno)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.	ANNOTAZIONI	N. ORD.	ANNOTAZIONI

DATA ____________________ FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	2 CATEG. CATAST.	3 RENDITA CATASTALE	4 PERIODO DI POSSES.	5 QUOTA DI POSSES. %	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO U.I.D. *	U.I.N.L. **	6 TOTALE	7 QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO 8 TOTALE LORDO	9 TOTALE NETTO	10 QUOTA SPETTANTE	11 IMPONIBILE IRPEF	IMPONIBILE ILOR 12 NON ASSOGG. SOCOF	13 ASSOGG. SOCOF
												RIPORTO	.000	.000	.000
9								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20								.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
												TOTALI	.000	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a popria disposizione.
** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Riportare nel quadro N/O il totale di colonna 11 a colonna 2 del rigo 41, il totale di colonna 12 a colonna 5 del rigo 41 ed il totale di colonna 13 a colonna 5 del rigo 47

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO (via o piazza, numero civico, scala, interno)	C.A.P.	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese anno
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.	ANNOTAZIONI	N. ORD.	ANNOTAZIONI

DATA ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

(1691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 1984.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, che predetermina i punti di contingenza;

Preso atto della variazione del costo della vita, come da comunicazione dell'ISTAT n. 3879 del 20 febbraio 1984;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 22 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperativa a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* - (Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia - Toscana - Lazio - Napoli - Palermo):

Portieri 218,70
Addetti alla pulizia 205,22

2ª *zona* - (Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Campania esclusa Napoli - Puglia - Lucania - Calabria - Sicilia esclusa Palermo):

Portieri 188,00
Addetti alla pulizia 176,52

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CONTI PERSINI

(1859)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1984, n. **55**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad acquistare un immobile.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 375.000.000, un appartamento di mq 220 circa al piano secondo dell'edificio sito in Savona, piazza Leon Pancaldo n. 1, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 79, mappale 86, sub 8, di proprietà dei signori Giovanni Battista Granara e Amalia Rapallo, da adibire a biblioteca e archivio.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 320

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984, il sig. Germani Roberto, sesta qualifica funzionale, è stato chiamato a far parte, quale membro, della commissione elettorale centrale per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Mauro Orefice.

(1746)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 marzo 1984 i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 20 marzo 1985.

(1747)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby Plast italiana di Carrara S. Giorgio (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtel tecnomeccanica, in Terni e uffici e direzione generale e commerciale, in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Grazioli, in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trojsi, in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Treg, in Veniano (Como), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. a r.l. Masaccio, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 17 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby Plast italiana di Carrara S. Giorgio (Padova), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Swisel, in Firenze e stabilimento in Sovicille (Siena), è prolungata al 28 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Meini e C., con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Tullio e Luciano Garau, in Lunamatrona (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Fulgorcavi già Enne Esse S.p.a. di Borgo Piave (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INA Rullini di Momo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.A., con sede e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 20 agosto 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), impegnate nel comune di Pozzuoli, nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acqua dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez e nel comune di S. Anastasia, nei lavori di costruzione dell'asse viario di Napoli centro direzionale zona 167 di Ponticelli e Pomigliano d'Arco, lotto S. Anastasia e Pomigliano d'Arco, progetto PS3/008 per conto della Casmez, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1983, è prolungata per altri tre mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sile corpi scaldanti, in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Fossalto di Piave (Venezia), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti, in Telese (Benevento), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., in Cassolnovo (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio San Marco, in Calcinato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastica Morolo, in Morolo (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. C.B.S. Bassetti di Sora (Frosinone), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema, in San Miniato (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petti Antonio fu Pasquale, industria conserve alimentari, in Nocera Superiore (Salerno), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruffaldi frizioni, in S. Donato Milanese, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asietti e C., in Besnate (Varese), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicte, in Pavia, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forze idrauliche del Liri cartiera Viscogliosi, in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gasparucci Italo, in Sant'Ippolito (Pesaro), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remer - Refrattari meridionali, in Caivano (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative vesuviane, in Giugliano (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova azienda campana, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del Volturno, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo iniziative campane, in Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria napoletana, in Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e stabilimenti in Campiglia Marittima e Terni, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche A.N.I. di Taglier e C., in Chiampi (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asietti e C., in Besnate (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INA Rullini di Momo (Novara), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.O.Cer. Cooperativa operai ceramisti, in Telese (Benevento), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Meini, con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Nuova Fulgorcavi S.p.a. già Enne Esse di Borgo Piave (Latina), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.A., con sede e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema, in San Miniato (Pisa), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio San Marco, in Calcinato (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruffaldi frizioni, in S. Donato Milanese, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si

applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche A.N.I. di Taglier e C., in Chiampi (Vicenza), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario, d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la correspensione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche A.N.I. di Taglier e C., in Chiampi (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la correspensione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Fulgorcavi S.p.a. già Enne Esse di Borgo Piave (Latina), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1670)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Moroni Giannina, in Teramo

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.871.495 dovuto dalla ditta Moroni Giannina, in Teramo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1673)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ilfem sud, in Frosinone

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.396.821 dovuto dalla S.p.a. Ilfem sud, in Frosinone, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1674)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Pallante, in Campobasso

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 102.293.000 dovuto dalla S.r.l. Pallante, in Campobasso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Campobasso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Veneto orientale » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole sull'utilizzo della indicazione geografica « Veneto orientale ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

« L'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Veneto orientale », le seguenti indicazioni aggiuntive:

Tocai italico;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo;
Riesling;
Malvasia;
Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Malbech;
Raboso veronese;
Refosco;
Marzemino.

(1748)

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'« Associazione produttori agricoli Costantina - P.A.Cos. », in Catania.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984 l'associazione denominata « Associazione produttori agricoli Costantina - P.A.Cos. », con sede in Catania, è stata cancellata dal n. 70 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto di tale cancellazione l'associazione stessa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

(1749)

Cancellazione di varietà di specie agricole ed orticole dai registri nazionali

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1984 sono state cancellate dai registri le varietà seguenti di specie agricole ed orticole:

Specie	Varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Frumento tenero	Badia	13- 3-1972
	Gallini	3- 5-1969
	Recanati	25-10-1974
Mais	Zedea	1- 3-1982
	Fronica	15- 4-1976
	Embro XO	4- 3-1975
	Simplex	1- 3-1982
	Pearl	6- 3-1981
	Wisconsin 355	29- 9-1969
	Ponza	15- 3-1979
	Ornella	6- 3-1981
	H 754001	21- 4-1971
	H 734125	21- 4-1978
	H 734379	13- 4-1977
	H 794145	21- 4-1978
	Taro	15- 4-1976
	Febo	5- 1-1974
	Plata TV 28	5- 1-1974
	Ulisse	5- 1-1974
	Isonzo	5- 1-1974
	Funk'sG 10/A	29- 4-1969
	Funk'sG 68227 W	3- 3-1973
	Funk'sG 4444 W	24- 1-1972
	Domino	22- 3-1972
	Arca G.4443	10- 3-1983
	Libeccio	6- 3-1981
	C 101	13- 4-1977
	Pluto	4- 3-1975
	S 1	24- 9-1969
	Rosso d'Aquileja	15- 3-1979
	Vulcano	5- 5-1980
	Gladiolo	4- 3-1975
	Rosmarino	6- 3-1981
	Dekalb XL 15	5- 5-1980
	Indiana 750 A	29- 9-1969
	Emergamid 124	15- 4-1976
	Harmattan	10- 3-1983
	Lira LG 64	10- 3-1983
	Liphio	10- 3-1983
	Picchio	10- 3-1983
	Pellicano	10- 3-1983
Orzo	Athos	4-11-1975
	Ambio	20-10-1971
	Rif	8-11-1975
	Summit	15-11-1977
Barbabietola da foraggio	Titan Poly	4- 3-1975
	Ursus Poly	4- 3-1975
	FORAGGERE	
Loglio perenne	Barpastra	17- 3-1972
	ORTIVE	
Melanzana	Cannellino Sarnese	21- 4-1977
Pomodoro	Glopi	21- 4-1977
	Burbank	21- 4-1977

(1356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lingue e letterature straniere:
cibernetica linguistica;
geografia soprattutto antropica;
lingua e letteratura neo-greca.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:
diritto amministrativo (biennale).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze politiche:
econometria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
storia medioevale.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
clinica oculistica.

Facoltà di medicina veterinaria:
propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
sociologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:
finanza aziendale.

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto romano.

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
genetica;
microbiologia;
chimica biologica;
anatomia umana normale;
chimica e propedeutica biochimica;
igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1794)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palizzi

Con decreto interministeriale 22 febbraio 1984, n. 189, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dello immobile denominato « Ex Semaforo Capo Spartivento » costituito da un terreno su cui insistono alcuni fabbricati e l'immobile denominato « Ex alloggi Capo Posto » anch'esso costituito da un terreno di mq 2080, su cui insiste un fabbricato, sono ubicati nel comune di Palizzi (Reggio Calabria) e con annessa strada di accesso di mq 2590, riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 67, particelle A e 36 della superficie complessiva di mq 4670.

(1501)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco n. 226 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 5 luglio 1983, n. 6861/R. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 238 del 31 agosto 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe deve intendersi annullato il numero d'ordine 69 relativo alla specialità medicinale denominata « Gramicort pomata » della ditta Laboratori biochimici Fargal Pharmasint S.r.l., codice fiscale 00400400586, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 28, numero di registrazione 20860.

(1503)

Avviso di rettifica all'elenco n. 235 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 30 dicembre 1983, n. 6945/R. (Elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 del 30 gennaio 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe deve intendersi annullato il numero d'ordine 19 relativo alla specialità medicinale denominata « Atoxan » della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., codice fiscale 00736830159, ora della ditta Lapag italiana S.r.l., codice fiscale 00943130153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, numeri di registrazione 13592 e 13592/A.

(1502)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione della deliberazione 23 settembre 1983 relativa all'approvazione del programma di risanamento finanziario delle società saccarifere ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito nella legge 11 ottobre 1983, n. 546.

Il CIPE, nella seduta del 9 febbraio 1984, ad integrazione della delibera del 23 settembre 1983 riguardante l'approvazione dei piani di risanamento delle società saccarifere ha riconfermato, sulla base del documento di aggiornamento del piano predisposto dal commissario in relazione agli obbiettivi indicati nel programma ex art. 2 della legge n. 95/79, l'approvazione del piano di risanamento finanziario relativo alle società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Società italiana industria zuccheri S.p.a. e Saccarifera del Rendina S.p.a., del gruppo Montesi.

Il Comitato ha altresì stabilito che i debiti contratti per l'acquisto di bietole dalle società in amministrazione straordinaria beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 3 della legge n. 546/1983, anche anteriormente alla sottoposizione delle società stesse alla procedura di amministrazione straordinaria, risultando il loro pagamento necessario al raggiungimento degli obbiettivi indicati nei programmi formulati dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/79 e nei piani di risanamento finanziario di cui all'art. 3 predetto, sono considerati debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111, n. 1), regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(1508)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 7 marzo 1984, n. 910, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) « Cooperativa edilizia dipendenti albergo e mensa di Grado e dipendenti da imprese e artigiani operanti prevalentemente nel settore economico turistico gradese - Soc. coop. a r.l. », in Grado, costituita il 21 giugno 1975 per rogito notaio dottor Giacomo Busilacchio di Cormons;

2) « Cooperativa edilizia Nadia - Soc. coop. a r.l. », in Basiliano, costituita il 28 giugno 1979 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine;

3) « Cooperativa edilizia Acli - Casa di Pagnacco - Soc. coop. a r.l. » in Pagnacco, costituita il 16 giugno 1976 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

4) « Casa Speranza - Soc. coop. edilizia economica popolare a r.l. », in Varmo, costituita il 18 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Carlo Beltrandi di Sedegliano.

(1482)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della « Cooperativa edificatrice provinciale a proprietà divisa EDIL-ACLI - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione 7 marzo 1984, n. 911, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa edificatrice provinciale a proprietà divisa EDIL-ACLI - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia, costituita il 13 aprile 1976 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia ed ha nominato commissario governativo, dalla data di notifica del provvedimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, il dott. Angelo Palumbo, residente in Gorizia, via Manzoni, 24.

(1657)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Tolentino sorgente S. Lucia ».

Si comunica che il comune di Tolentino (Macerata), con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1984, n. 15256, è stato autorizzato, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Tolentino sorgente S. Lucia », approvate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1896.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1896, ed i recipienti dell'acqua minerale « Tolentino sorgente S. Lucia », non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(1711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia chirurgica (per il corso di laurea in odontoiatria) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(1807)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chimica e microscopia clinica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia speciale medica, ospedale Cattinara, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta 21 maggio 1984, ore 9;
seconda prova scritta 22 maggio 1984, ore 9;
prova pratica con relazione scritta 23 maggio 1984, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1809)

Concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

centro grafico posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica (per la cattedra di chimica farmaceutica applicata) posti 2

Facoltà di agraria:

istituto di geopedologia e geologia applicata posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovrà essere prodotta singola domanda per ciascuno dei posti messi a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(1808)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(1806)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie infettive . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1805)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano conseguito in una Università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

non abbiano oltrepassato il trentaduesimo anno di età alla data dell'8 marzo 1984, salve le maggiorazioni di legge;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

non siano stati riformati alla visita medica di leva;

siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64;

scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni, e per il ritiro della copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi allo S.M.A. 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure alla D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma - tel. 49865117.

(1868)

Concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione (di cui due riservati ai sottufficiali in servizio dell'Aeronautica militare) al quale possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali, tra i quali:

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventisettesimo anno o, se trattasi di sottufficiale il trentaseiesimo anno, salve le maggiorazioni di legge;

siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando di concorso;

non abbiano riportato condanne per delitti non colposi;

non siano stati riformati alla visita medica di leva;

siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4 *alle ore* 8, *nei giorni* 17 *e* 18 *maggio* 1984.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi allo Stato maggiore Aeronautica - 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

(1869)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227